

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 18 GIUGNO 2018

(proposta dalla G.C. 3 maggio 2018)

Sessione del Rendiconto

Convocato il Consiglio nelle prescritte forme sono intervenuti nell'aula consiliare del Palazzo Civico, oltre al Presidente VERSACI Fabio ed alla Sindaca APPENDINO Chiara, le Consigliere ed i Consiglieri:

ALBANO Daniela	GIACOSA Chiara	MENSIO Federico
AMORE Monica	GIOVARA Massimo	NAPOLI Osvaldo
ARTESIO Eleonora	GOSETTO Fabio	PAOLI Maura
AZZARÀ Barbara	GRIPPO Maria Grazia	RICCA Fabrizio
BUCCOLO Giovanna	IARIA Antonino	RUSSI Andrea
CANALIS Monica	IMBESI Serena	SGANGA Valentina
CARRETTO Damiano	LAVOLTA Enzo	SICARI Francesco
CHESSA Marco	LO RUSSO Stefano	TEVERE Carlotta
CURATELLA Cataldo	LUBATTI Claudio	TISI Elide
FERRERO Viviana	MAGLIANO Silvio	TRESSO Francesco
FORNARI Antonio	MALANCA Roberto	

In totale, con il Presidente e la Sindaca, n. 34 presenti, nonché gli Assessori e le Assessore:
FINARDI Roberto - GIUSTA Marco - LAPIETRA Maria - LEON Francesca Paola -
MONTANARI Guido - PATTI Federica - PISANO Paola - ROLANDO Sergio - SACCO
Alberto - SCHELLINO Sonia - UNIA Alberto.

Risultano assenti i Consiglieri e le Consigliere: CARRETTA Domenico - FASSINO Piero -
FOGLIETTA Chiara - MONTALBANO Deborah - MORANO Alberto - POLLICINO Marina
- ROSSO Roberto.

Con la partecipazione del Segretario Generale PENASSO dr. Mauro.

SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA. TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA. INDIRIZZI A TUTELA DEL RIPOSO E DELLA VIVIBILITÀ URBANA NELLE AREE CITTADINE INTERESSATE DA AFFLUSSO PARTICOLARMENTE RILEVANTE DI PERSONE. APPROVAZIONE NUOVO ARTICOLO 44 TER.

Proposta dell'Assessore Sacco, di concerto con l'Assessore Finardi, comprensiva dell'emendamento approvato nella presente seduta.

L'articolo 31 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità ed il consolidamento dei conti pubblici" convertito con modificazioni nella Legge 22 dicembre 2011 n. 214, nell'ambito della disciplina europea e nazionale in materia di concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi, disponendo che le attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande sono svolte senza vincoli o limiti, senza limitazioni di orari di apertura e di chiusura, senza l'obbligo della chiusura domenicale e festiva e della mezza giornata di chiusura infrasettimanale, ha di fatto liberalizzato gli orari delle attività.

Tale disciplina normativa ha, quindi, determinato una modifica radicale nel sistema degli orari di esercizio delle attività commerciali, determinando un progressivo sviluppo di una ingente rete dello svago notturno in vari ambiti del territorio urbano torinese.

Il Decreto Legge 20 febbraio 2017 n. 14, recante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città", nell'ambito degli interventi e degli strumenti volti a rafforzare la sicurezza delle città e la vivibilità dei territori, nonché il mantenimento del decoro urbano, come convertito nella Legge 18 aprile 2017 n. 48, ha aggiunto il comma 7 ter all'articolo 50 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), che consente ai Comuni di adottare regolamenti in relazione alla necessità di disciplinare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.

La Direttiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio (cosiddetta "Direttiva Bolkestein") riconosce, quali limiti all'accesso alle attività di servizi ed al loro esercizio, i "motivi d'interesse generale", riconosciuti dalla Corte di Giustizia europea, tra i quali "l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza, l'incolumità pubblica, la sanità pubblica, la tutela dell'ambiente, incluso l'ambiente urbano, il mantenimento dell'ordine sociale, la sicurezza stradale", riconoscendo alle autorità amministrative la facoltà di disporre le restrizioni rese a tal fine necessarie, secondo principi di necessità, proporzionalità e non discriminazione.

L'articolo 31 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità ed il consolidamento dei conti pubblici" convertito con modificazioni nella Legge 22 dicembre 2011 n. 214, pur liberalizzando, di fatto, gli orari delle attività, come si è detto, riconosce tuttavia al comma 2, come principio generale dell'ordinamento, il rispetto dei vincoli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali.

L'articolo 41, comma 2, della Costituzione italiana sancisce la necessità di proteggere i valori primari attinenti alla persona e l'utilità sociale (fra cui ragioni imperative di interesse

generale), il cui rispetto costituisce il limite insuperabile alla libertà di ogni iniziativa economica privata.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 152 del 26 aprile 2010, ha dichiarato - rigettando la censura di violazione dell'articolo 41 della Costituzione - che "Questa Corte ha costantemente negato che sia 'configurabile una lesione della libertà d'iniziativa economica allorché l'apposizione di limiti di ordine generale al suo esercizio corrisponda all'utilità sociale'".

L'articolo 32 della Costituzione tutela la salute come diritto fondamentale dell'individuo, e risulta pacifico che il riposo notturno sia una componente fondamentale per il benessere psicofisico delle persone e, quando compromesso per qualsivoglia ragione, possa derivarne pregiudizio per la salute. Il disturbo del riposo delle persone mediante schiamazzi o rumori o mediante l'abuso di strumenti sonori è, peraltro, punito nel nostro ordinamento dall'articolo 659 del Codice Penale.

La Legge Regionale del Piemonte recante "Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande" (n. 38 del 29 dicembre 2006) dispone, al comma 2 dell'articolo 17, che "Il Comune stabilisce limitazioni all'orario di apertura al pubblico degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande nel solo caso in cui siano necessarie alla salvaguardia dell'interesse pubblico, con particolare riferimento alla sicurezza pubblica".

Ai sensi del proprio Statuto, il Comune di Torino persegue, fra le sue finalità: la tutela e promozione dei diritti costituzionalmente garantiti, contribuendo a rendere effettivo il diritto dei cittadini alla tutela della salute e dei lavoratori; la tutela dell'ambiente di vita, operando per rimuovere le cause di degrado e di inquinamento; la promozione del rispetto della dignità delle persone e della sicurezza sociale.

La stessa Legge n. 27 del 24 marzo 2012 (di conversione del Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1), recante "Misure urgenti in materia di concorrenza, liberalizzazioni e infrastrutture", pur abrogando le norme che prevedono limiti numerici, licenze, nulla osta o preventivi atti di assenso dell'amministrazione comunque denominati per l'avvio di un'attività economica non giustificati da un interesse generale, costituzionalmente rilevante, ammette "i limiti, i programmi e i controlli necessari ad evitare possibili danni alla salute, all'ambiente, al paesaggio, al patrimonio artistico e culturale, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e possibili contrasti con l'utilità sociale, con l'ordine pubblico ...".

La deliberazione della Giunta Comunale del 28 dicembre 2016 (mecc. 2016 06734/016), recante "Programmazione degli insediamenti dei pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande negli ambiti territoriali di sviluppo e nelle zone caratterizzate da problematiche collegate al traffico, inquinamento acustico, fruibilità degli spazi e vivibilità del territorio", ha individuato le aree cittadine in cui ha approvato restrizioni e prescrizioni all'apertura di nuovi esercizi in considerazione dell'esistenza di problematiche di sostenibilità ambientale, causate dall'eccessivo afflusso di avventori.

Il Regolamento comunale per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e

bevande degli esercizi pubblici, come modificato dalla deliberazione del Consiglio Comunale del 15 maggio 2017 (mecc. 2017 00815/016), sentite le Associazioni di Categoria, recepisce nelle Tavole 3 e 4 del Documento Tecnico allegato le suddette aree in cui "ragioni non altrimenti risolvibili di sostenibilità ambientale, sociale e di viabilità rendono impossibile consentire ulteriori flussi di pubblico nelle zone stesse, senza incidere in modo gravemente negativo sui meccanismi di controllo, in particolare per il consumo di alcolici, e senza ledere il diritto dei residenti alla viabilità del territorio e alla normale mobilità, nonché al fine di tutelare la salute, i lavoratori, l'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano e i beni culturali", come espressamente evidenziato nell'articolo 12 dell'Allegato Tecnico al Regolamento stesso.

Nelle zone suddette l'elevato numero di frequentatori in spazi così limitati produce una situazione ingestibile dal punto di vista del rispetto delle norme comportamentali e dei regolamenti comunali, determinando lo scadimento della qualità urbana e/o turbando gravemente il libero utilizzo degli spazi pubblici o la fruizione cui sono destinati che, se non disciplinati, potrebbero non essere più riconducibili all'interno di un percorso sostenibile.

Con l'approssimarsi della stagione estiva, anche in relazione ai nuovi poteri conferiti a seguito della conversione in Legge del Decreto Legge n. 14/2017, la Sindaca, su proposta degli Assessori al Commercio, all'Ambiente ed alle Politiche giovanili, ed anche in relazione all'esercizio della delega alla Polizia locale e Politiche per la sicurezza, ha emanato l'Ordinanza contingibile e urgente n. 46 del 7 giugno 2017, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento all'esigenza di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, con cui sono stati disciplinati gli orari di vendita di bevande alcoliche e superalcoliche nell'ambito di alcune aree delimitate della città. Tale Ordinanza vietava la vendita di bevande alcoliche e superalcoliche da asporto dalle ore 20 alle ore 6, da venerdì 9 giugno e fino al 30 settembre 2017, nelle tre principali zone di movida a Torino: piazza Vittorio, San Salvario e Vanchiglia. La validità dell'Ordinanza era riferita al periodo estivo, con finalità sperimentale, al termine del quale l'Amministrazione si riservava di verificarne gli esiti.

La problematica è complessa, in quanto coinvolge interessi contrapposti, tutelati dall'ordinamento, con la conseguente necessità di adeguata ponderazione e temperamento:

- da un lato, i residenti, che richiedono azioni fortemente restrittive dell'esercizio delle attività presenti per garantire il riposo notturno e quindi la tutela del diritto alla salute;
- dall'altro lato, gli operatori commerciali che, in forza della liberalizzazione degli orari, rivendicano la possibilità di utilizzare al meglio tutte le opportunità;
- infine, gli avventori, che chiedono di poter vivere gli spazi.

Conseguentemente, l'Assessorato al Commercio, alle Politiche del Lavoro e al Turismo si è fatto promotore di un "Tavolo per il monitoraggio della movida", al fine di approfondire la problematica attraverso un confronto diretto fra le varie parti sociali interessate, portatrici di opposti interessi, onde consentire a tutti di ascoltare le ragioni di ciascuno e, insieme, proporre

una soluzione condivisa avente carattere strutturale e stabile, non episodico né emergenziale.

La legittimità delle ordinanze contingibili e urgenti, infatti, deve intendersi limitata nel tempo, in quanto - secondo una consolidata giurisprudenza - la reiterazione delle ordinanze contingibili e urgenti comporta lo snaturamento di tale strumento.

Il suddetto Tavolo di monitoraggio, coordinato dall'Assessore al Commercio, Lavoro e Turismo e composto dalle associazioni dei residenti delle aree maggiormente interessate dalla movida e dalle associazioni di categoria dei commercianti, ha registrato l'attiva partecipazione della rappresentanza politica con la presenza dei Presidenti delle Circoscrizioni 1, 7 e 8 e dei delegati degli Assessorati interessati (in particolare, Polizia Municipale e Politiche per la Sicurezza, Decentramento e Politiche giovanili, Ambiente), nonché della componente tecnica dell'Ente, mediante la presenza di Dirigenti dell'Area Commercio, di Commissari del Corpo di Polizia Municipale e di altri Funzionari. Il Tavolo, che si è riunito più volte (in data 12 ottobre 2017, 22 novembre 2017 e 28 marzo 2018), nell'ultima seduta ha visto anche la presenza dell'Assessore all'Ambiente.

In tali riunioni è emersa la valenza positiva dell'Ordinanza contingibile e urgente adottata dalla Sindaca durante il periodo estivo (n. 46 del 7 giugno 2017) con validità fino al 30 settembre 2017, che - al fine di contrastare l'abuso di alcool e gli effetti correlati - limitava gli orari di vendita delle bevande alcoliche e superalcoliche da parte degli esercenti attività commerciali, artigianali e di somministrazione, oltre i limiti già previsti dalla normativa statale in materia. Si è pertanto valutata positivamente la proposta di rendere stabili le restrizioni sperimentate durante la fase estiva, secondo alcuni in tutto il territorio cittadino, secondo altri limitatamente ad alcune aree dello stesso. Minori effetti positivi sono stati invece ricondotti dal Tavolo di monitoraggio alle prescrizioni adottate con l'Ordinanza sindacale n. 60 del 6 luglio 2017 che prescriveva limitazioni - nel periodo dall'8 al 30 luglio 2017 - agli orari dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande effettuata dagli esercizi pubblici nei dehors, all'esterno dei locali, ulteriori rispetto alle limitazioni già contenute nel Regolamento comunale sull'occupazione del suolo pubblico mediante l'allestimento di dehors stagionali e continuativi.

In data 14 febbraio 2018, con nota prot. n. 1405, il Servizio Adempimenti Tecnico-Ambientali della Direzione Ambiente ha trasmesso la Relazione tecnica redatta da ARPA Piemonte in data 22 gennaio 2018, attestante i risultati dell'analisi dei dati della rete di monitoraggio acustico nella zona San Salvario. La Relazione contiene valutazioni in merito agli effetti indotti dalle due Ordinanze sindacali (n. 46 del 7 giugno 2017 e n. 60 del 6 luglio 2017) emanate per limitare gli effetti negativi della movida, da cui emerge che "Nel periodo notturno si può notare una riduzione dei livelli sonori compresa tra 1.2 e 2.7 dB(A) in concomitanza con l'Ordinanza n. 46 e tra 0.5 e 3.6 dB(A) nel periodo di contemporaneità con l'Ordinanza n. 60.". Tale riduzione corrisponde ad una diminuzione dell'emissione acustica legata alla movida compresa tra il 20% e il 55%, e la Relazione così conclude: "Il beneficio acustico non è più evidente ad ordinanze cessate, nel periodo ottobre-dicembre 2017".

Al fine, quindi, di rendere stabili le misure adottate in via sperimentale dall'Ordinanza

sindacale n. 46 durante il periodo estivo, si propone di approvare l'inserimento nel Regolamento comunale di Polizia Urbana, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale del 1 aprile 1996 (mecc. 9510124/17) e da ultimo modificato con la deliberazione consiliare del 29 luglio 2013 (mecc. 2013 02281/017) un nuovo articolo, articolo 44 ter, rubricato "Tutela del riposo, della salute e della vivibilità urbana in determinate aree cittadine interessate da afflusso particolarmente rilevante di persone" formulato come precisato nell'allegato, costituente parte integrale e sostanziale della presente deliberazione (allegato 1) prevedendo altresì le relative sanzioni per la violazione dei nuovi precetti contenuti nell'articolo 44 ter, ai sensi del secondo comma dell'articolo 16 della Legge 689/1981, mediante integrazione alla Tabella delle "Sanzioni amministrative" allegata al Regolamento stesso, come precisato in allegato (allegato 2).

Con tale nuova disposizione è data facoltà alla Giunta Comunale, con propria deliberazione, assunta previa informazione alla competente Commissione Consiliare, anche su segnalazione della Circoscrizione interessata o degli organi di Polizia, di individuare, di volta in volta e secondo le necessità, le aree del territorio cittadino in cui sono emerse criticità alla vivibilità cittadina in relazione ad afflussi particolarmente rilevanti di persone tali da rendere opportuno che siano rese operative in dette zone le prescrizioni restrittive di orario e/o di modalità nella vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche indicate nel nuovo articolo 44 ter Regolamento di Polizia Urbana.

Il Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Torino disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto della Città, comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini e la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente. Nello specifico, gli articoli 44 e 44 bis di tale Regolamento pongono a carico degli esercenti il commercio al dettaglio e le attività artigianali, di servizio, di somministrazione di alimenti e bevande, ivi incluse quelle svolte nei circoli privati, nonché i titolari di licenze per dare spettacoli o trattenimenti pubblici, l'obbligo di adottare tutte le misure - anche di carattere strutturale e funzionale - volte a contenere i fenomeni di degrado e di disturbo alla tranquillità pubblica, nonché tutte le cautele e le attività possibili atte a scoraggiare comportamenti che arrechino disturbi e disagi o pericoli all'interno dei locali e nelle aree esterne di cui abbiano la disponibilità, al fine di tutelare la tranquillità pubblica e la tutela della convivenza civile.

Con la nuova disposizione contenuta nell'articolo 44 ter, dunque, si completa il quadro delle norme del Titolo V, recante la disciplina finalizzata a garantire la tutela della quiete pubblica e privata nel contesto urbano.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:

favorevole sulla regolarità tecnica;

favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

per le ragioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate:

- 1) di approvare l'inserimento nel Regolamento comunale di Polizia Urbana, n. 221, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale del 1 aprile 1996 (mecc. 9510124/17), nel testo successivamente modificato, un nuovo articolo, Articolo 44-ter, rubricato "Tutela del riposo, della salute e della vivibilità urbana in determinate aree cittadine interessate da afflusso particolarmente rilevante di persone" formulato come in allegato (all. 1 - n.);
- 2) di inserire, nella Tabella delle Sanzioni Amministrative allegata al vigente Regolamento di Polizia Urbana, le sanzioni previste per la violazione dei nuovi precetti contenuti nell'articolo 44 ter, ai sensi del secondo comma dell'articolo 16 della Legge 689/1981 (all. 2 - n.);
- 3) di dare atto che il presente provvedimento è stato trasmesso con nota prot. n. 18477 del 3 maggio 2018 alle Circoscrizioni per l'espressione del parere di competenza ai sensi dell'articolo 43 del Regolamento del Decentramento, con il seguente esito:
 - la Circoscrizione 1 non ha espresso parere nei termini;
 - la Circoscrizione 2 ha espresso parere favorevole condizionato (all. 4 - n.), chiedendo di accompagnare la disposizione normativa ad un percorso culturale volto a promuovere una convivenza dei cittadini nel rispetto delle regole e delle libertà individuali. Inoltre, chiede di favorire un'azione condivisa con le realtà commerciali (con particolare riferimento al comma 1, punto b) che coinvolga l'intero territorio cittadino in azioni di regolamentazione della vendita di alcolici e superalcolici. Infine, chiede di promuovere diverse modalità di aggregazione. In merito, per quanto non attiene a proposte di modifiche regolamentari, si prende atto delle osservazioni;
 - la Circoscrizione 3 ha espresso parere favorevole condizionato (all. 5 - n.), chiedendo di specificare un iter condiviso di comunicazione e segnalazione reciproca tra la Giunta Comunale e le Circoscrizioni per stabilire le aree e anche l'arco temporale di applicazione dell'articolo 44 ter. In merito, si rileva che la facoltà di segnalazione, offerta alle Circoscrizioni dalla nuova norma

regolamentare, rappresenta una mera opportunità, di natura facoltativa, che rientra nelle prerogative ordinarie delle azioni propositive degli organi politici. La Circoscrizione 3 ritiene, inoltre, eccessivamente restrittivo e di difficile applicazione il rapporto di 1 a 1 tra alimento e bevanda alcolica previsto nel comma 2 con riguardo alla vendita in abbinamento con alimenti cotti e chiede di rivederlo. In merito, non si ritiene di accogliere la proposta di revisione, in quanto l'introduzione di ulteriori deroghe alla norma di cui al comma 1 ne vanificherebbe l'efficacia. Inoltre, la Circoscrizione 3 invita la Giunta Comunale ad estendere l'applicazione dell'articolo 8 bis del medesimo regolamento alle aree individuate di concerto con le Circoscrizioni, al fine di agevolare il lavoro della Polizia Municipale e rendere più fattiva l'applicazione degli articoli 44 ter e 8 bis. Si ritiene accoglibile la proposta. Inoltre, la Circoscrizione 3 chiede di conoscere le modalità operative attraverso le quali verrà garantito il rispetto del Regolamento. In merito, si rileva che compete agli organi di vigilanza il controllo sull'osservanza delle norme, anche di natura regolamentare. Infine, la Circoscrizione 3, chiede di promuovere possibilità di svago maggiormente diffuse su tutto il territorio cittadino e adatte alla socializzazione delle fasce di popolazione giovanile, al fine di evitare concentrazione di persone in luoghi circoscritti, fonte di disturbo della quiete pubblica e privata. In merito, si prende atto delle osservazioni;

- la Circoscrizione 4 ha espresso parere favorevole condizionato (all. 6 - n.), chiedendo di inserire la possibilità di specificare l'arco temporale di applicazione dei divieti previsti dal nuovo articolo su segnalazione delle Circoscrizioni, nonché di estendere all'articolo 8 bis dello stesso Regolamento la possibilità di segnalazione da parte delle Circoscrizioni. In merito, si rileva che tali possibilità rientrano nelle prerogative delle azioni propositive degli organi politici, senza necessità di esplicita previsione regolamentare. La Circoscrizione 4 individua un'area in cui rendere operativa in via sperimentale la nuova norma, congiuntamente all'articolo 8 bis. Infine, la Circoscrizione 4 esprime dubbi in merito all'applicabilità della norma dell'articolo 44 ter, ritiene eccessiva la limitazione della consegna a domicilio prevista dal comma 4 e solleva dubbi rispetto alla funzionalità dell'abbinamento di vendita delle bevande alcoliche con alimenti cotti per il consumo diretto previsto dal comma 2. In merito, si prende atto delle osservazioni;
- le Circoscrizioni 5 e 6 hanno espresso parere favorevole condizionato (all. 7, 8 - nn.) all'accoglimento delle seguenti osservazioni:
 - appare controverso l'articolo 1 comma b, che limita la vendita di alcolici e superalcolici dalle 21.00 alle 6.00 per le medie e grandi strutture di vendita del settore alimentare e misto comprese nelle zone individuate dalla Giunta Comunale;

- si ritiene eccessivamente restrittivo il rapporto di 1 a 1 tra alimento e bevanda alcolica previsto nel comma 2 riguardo la vendita in abbinamento con alimenti cotti;
- si richiede di individuare ed esplicitare un iter condiviso di interazione e comunicazione biunivoca tra la Giunta Comunale e le Circoscrizioni per l'individuazione delle aree su cui insisterà l'articolo 44 ter;
- si invita la Giunta Comunale ad estendere l'applicazione dell'articolo 8 bis del medesimo Regolamento alle aree individuate di concerto con le Circoscrizioni, al fine di agevolare il lavoro della Polizia Municipale e rendere più fattiva l'applicazione degli articoli 44 ter e 8 bis;
- si chiede di conoscere le modalità operative attraverso le quali verrà garantito il rispetto del Regolamento. In merito, si richiamano le osservazioni già formulate. La Circoscrizione 5 chiede di promuovere possibilità di svago maggiormente diffuse su tutto il territorio cittadino, al fine di evitare concentrazione di persone in luoghi circoscritti, fonte di disturbo del riposo altrui. In merito, si prende atto delle osservazioni. La Circoscrizione 6 chiede altresì che la nuova norma, insieme all'articolo 8 bis, sia applicata in via sperimentale entro un'area perimetrata che viene individuata;
- la Circoscrizione 7 ha espresso parere favorevole condizionato (all. 9 - n.), con richiesta di accoglimento delle proposte avanzate con l'approvazione della deliberazione del 24 ottobre 2016 (mecc. 2016 04685/090) e della mozione del 2 ottobre 2017. In merito, si prende atto delle osservazioni. La Circoscrizione 7, infine, individua nella propria deliberazione tre aree che, negli anni, si sono rivelate più problematiche;
- la Circoscrizione 8 ha espresso parere favorevole condizionato (all. 10 - n.) all'accoglimento di quanto indicato al comma 1 del nuovo articolo 44 ter ed, in particolare, alla modifica del Regolamento del Decentramento, al fine di permettere di individuare le aree da regolamentare ai sensi di tale articolo con deliberazione della Giunta Circoscrizionale. In merito, si osserva che la facoltà di segnalazione, offerta alle Circoscrizioni dalla nuova norma regolamentare, rappresenta una mera opportunità, di natura facoltativa, che rientra nelle prerogative ordinarie delle azioni propositive degli organi politici; non si ritiene, pertanto, accoglibile una modifica del Regolamento del Decentramento, in quanto tendente a convertire un mero potere di impulso in una funzione di amministrazione attiva, rientrante nelle competenze istituzionali della Giunta Comunale. La Circoscrizione 8, infine, propone di individuare una prima area da regolamentare secondo il nuovo articolo 44 ter.

In merito alle aree individuate dalle Circoscrizioni, si dà atto che le segnalazioni pervenute saranno oggetto di apposita istruttoria propedeutica all'adozione dei

provvedimenti attuativi della deliberazione consiliare, successivamente all'entrata in vigore della nuova norma regolamentare;

- 4) di dare atto che, ai sensi della Circolare prot. n. 9649 del 26 novembre 2012, il presente provvedimento non comporta oneri di utenze;
- 5) di dare atto che il presente provvedimento non incorre nei presupposti per la valutazione di impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 3 - n.), in ossequio a quanto disposto dall'allegato 2 alla Circolare prot. n. 16298 del 19 dicembre 2012;
- 6) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

L'ASSESSORE POLITICHE LAVORO,
COMMERCIO, SPORTELLO IMPRESE,
PROMOZIONE EVENTI CITTADINI,
TURISMO, ECONOMATO,
AVVOCATURA COMUNALE
F.to Sacco

L'ASSESSORE ALLO SPORT, TEMPO
LIBERO, SPETTACOLI VIAGGIANTI,
POLIZIA MUNICIPALE
E POLITICHE PER LA SICUREZZA
F.to Finardi

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO
CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO E
GIURISDIZIONALE
F.to Lorenzelli

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO
ATTIVITÀ ECONOMICHE E DI SERVIZIO
-SUAP-PIANIFICAZIONE COMMERCIALE
F.to Vitrotti

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
COMANDI TERRITORIALI
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
F.to Sgarbi

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
REPARTI SPECIALISTICI
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
F.to Acerbo

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

per IL DIRETTORE FINANZIARIO
Il Dirigente Delegato
F.to Rosso

Il Presidente pone in votazione il provvedimento comprensivo degli emendamenti approvati nella presente seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

procede alla votazione nei modi di regolamento.

Al momento della votazione risultano assenti dall'aula o considerati assenti ai sensi dell'art. 128 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale:

Canalis Monica, il Vicepresidente Vicario Lavolta Enzo, Lo Russo Stefano, Lubatti Claudio, Magliano Silvio, Napoli Osvaldo, Paoli Maura, Ricca Fabrizio

PRESENTI 26

VOTANTI 24

ASTENUTI 2:

Tisi Elide, Tresso Francesco

FAVOREVOLI 22:

Albano Daniela, Amore Monica, la Sindaca Appendino Chiara, Azzarà Barbara, Buccolo Giovanna, Carretto Damiano, Chessa Marco, Curatella Cataldo, Ferrero Viviana, Fornari Antonio, Giacosa Chiara, Giovara Massimo, Gosetto Fabio, Iaria Antonino, la Vicepresidente Imbesi Serena, Malanca Roberto, Mensio Federico, Russi Andrea, Sganga Valentina, Sicari Francesco, Tevere Carlotta, il Presidente Versaci Fabio

CONTRARI 2:

Artesio Eleonora, Grippo Maria Grazia

Il Presidente dichiara approvato il provvedimento nel testo quale sopra emendato.

Il Presidente pone in votazione l'immediata eseguibilità del provvedimento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

procede alla votazione nei modi di regolamento, ai sensi di legge.

Al momento della votazione risultano assenti dall'aula o considerati assenti ai sensi dell'art. 128 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale:

Canalis Monica, il Vicepresidente Vicario Lavolta Enzo, Lo Russo Stefano, Lubatti Claudio, Magliano Silvio, Napoli Osvaldo, Paoli Maura, Ricca Fabrizio

PRESENTI 26

VOTANTI 24

ASTENUTI 2:

Tisi Elide, Tresso Francesco

FAVOREVOLI 22:

Albano Daniela, Amore Monica, la Sindaca Appendino Chiara, Azzarà Barbara, Buccolo Giovanna, Carretto Damiano, Chessa Marco, Curatella Cataldo, Ferrero Viviana, Fornari Antonio, Giacosa Chiara, Giovana Massimo, Gosetto Fabio, Iaria Antonino, la Vicepresidente Imbesi Serena, Malanca Roberto, Mensio Federico, Russi Andrea, Sganga Valentina, Sicari Francesco, Tevere Carlotta, il Presidente Versaci Fabio

CONTRARI 2:

Artesio Eleonora, Grippo Maria Grazia

Il Presidente dichiara approvata l'immediata eseguibilità del provvedimento.

Sono allegati al presente provvedimento i seguenti:

allegato 1 [Testo coordinato con gli emendamenti approvati, ai sensi articolo 44 comma 2 del Regolamento Consiglio Comunale] - allegato 2 - allegato 3 - allegato 4 - allegato 5 - allegato 6 - allegato 7 - allegato 8 - allegato 9 - allegato 10.

2018 01485/017

13

In originale firmato:

IL SEGRETARIO

Penasso

IL PRESIDENTE

Versaci
